

## PARTE I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 21/03/2023)

**Fonte istitutiva:** Fondoposte è stato istituito su iniziativa di Poste italiane S.p.A. e SLC CGIL, SLP CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COMUNICAZIONI, UGL COMUNICAZIONI, quali organizzazioni sindacali stipulanti e sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale dell'11 gennaio 2001 nonché dell'accordo istitutivo del 26/07/2002 e relative modifiche ed integrazioni.

**Destinatari:** Lavoratori dipendenti al cui rapporto di lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato, ovvero di apprendistato, o a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi continuativi, per i quali sia in atto di svolgimento il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. o con Società dalla stessa controllate o con Fondoposte.

**Contribuzione:** I lavoratori associati a Fondoposte sono tenuti a contribuire, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini di cui all'Accordo Istitutivo del 26 luglio 2002 ed alle successive modifiche.

	QUOTA MINIMA TFR	CONTRIBUTO <sup>(1)</sup>		DECORRENZA E PERIODICITÀ
		LAVORATORE <sup>(2)</sup>	DATORE DI LAVORO	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	2,3%	I contributi sono accantonati a decorrere dal primo mese successivo all'adesione e versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>(3)</sup>	36%	1%	2,3%	

<sup>(1)</sup> In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

<sup>(2)</sup> Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore inviando al Fondo l'apposito modulo. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. La variazione avrà decorrenza dal 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, se pervenuta al datore di lavoro rispettivamente, entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre.

<sup>(3)</sup> I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 36%. In alternativa, versano il 100%.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fondoposte nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'**  
(Parte II 'Le informazioni integrative')

**PAGINA BIANCA**